



Prot. n. 1006

Catania,

22 LUG. 2014

- Ai Signori Sindaci dei Comuni
della provincia di Catania

-Al Provveditore agli studi di Catania

-Alla Provincia Regionale di Catania

-Ai Dirigenti scolastici della provincia di
Catania

LORO SEDI

Questo Ordine nell'ottica di un rapporto costruttivo con le P.A. con la presente nota intende segnalare criticità emerse in vari bandi per conferimento incarichi per RSPP.

Al fine di evitare azioni di contrasto ex post, con l'impugnazione di quei bandi che saranno ritenuti "incongrui", si ritiene di dare un preliminare contributo al fine del consequenziale allineamento delle P.A. ad alcuni principi ritenuti fondamentali sia sotto l'aspetto etico, che di legittimità degli atti.

Le recenti sentenze dimostrano, sempre più, che il ruolo dell'RSPP è interessato da coinvolgimenti anche penali, nel caso in cui si verificano incidenti ed infortuni.

La figura dell'RSPP viene quindi investita di responsabilità e competenze specifiche che tendono a modificare sostanzialmente il ruolo dello stesso nell'organizzazione della sicurezza sia nelle aziende private che in quelle pubbliche.

L'RSPP (anche come consulente esterno), alla luce delle recenti sentenze, diventa in tutte le aziende, pubbliche e private, il responsabile di tutte le attività in materia di salute e sicurezza ma sovente allo stesso non vengono corrisposte chiare funzioni, deleghe e/o risorse.

Sia nel settore degli Enti pubblici (comunali, provinciali, ecc.) che nel settore della scuola (di vario ordine e grado), l'RSPP, spesso opera da solo, senza la presenza di ASPP, e viene coinvolto professionalmente nelle vicende inerenti la salute e la sicurezza di dipendenti amministrativi, tecnici, operai, docenti, studenti, collaboratori, ecc., con risvolti anche penalmente rilevanti.

Contrariamente a quanto dovrebbe avvenire, anche in funzione delle sempre più evidenti responsabilità penali, la maggior parte degli avvisi e/o bandi per il conferimento degli incarichi di RSPP presentano delle evidenti anomalie sia dal punto di vista delle funzioni richieste all'RSPP sia soprattutto per quanto concerne i corrispettivi posti a base di gara. In particolare, da numerose segnalazioni che sono pervenute su bandi per RSPP, è stato riscontrato che:

- 1) I datori di lavoro che, così come previsto dall'art. 17 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 devono obbligatoriamente designare l'RSPP, dovrebbero affidare allo stesso RSPP solo ed esclusivamente i "compiti del servizio di prevenzione e protezione" previsti dall'art. 33 dello stesso decreto legislativo. Spesso, invece, i bandi prevedono l'affidamento di ulteriori compiti (rilievi geometrici degli ambienti, elaborazione e stampa a colori su supporto cartaceo delle planimetrie da affiggere in ogni ambiente, supporto esterno per risoluzione dei problemi con i



vari enti, esecuzione di corsi di formazione rivolti ai lavoratori, assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, installatori, ecc.) non previsti dall'articolo sopracitato.

- 2) I bandi e gli avvisi emanati dagli Enti pubblici per il conferimento degli incarichi di RSPP prevedono, ormai in maniera largamente diffusa, corrispettivi da porre a base d'asta indecorosi (La misura del compenso è correlata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 del codice civile), determinati in modo assolutamente arbitrario e quindi illegittimi.

Per quanto sopra si trasmette la presente nota per evidenziare come un ruolo così importante come quello dell'RSPP non possa essere sottovalutato, minimizzato e screditato da determinazioni di corrispettivi palesemente incongrui, che spesso non riescono a coprire nemmeno le spese vive che un Professionista deve sostenere per espletare i compiti richiesti dalla normativa.

Tale importo infatti, se non direttamente desumibile dai parametri approvati con il Decreto del Ministero della Giustizia 143/2013, deve essere determinato per analogia con altre prestazioni o con altri criteri oggettivi.

Si rammenta che la determinazione corretta e congrua dei corrispettivi da porre a base di gara, ha in caduta ripercussioni sulla legittimità dei bandi, infatti la tipologia di gara varia in relazione agli importi assunti a riferimento, così come stabilito dalle direttive europee, recepite dalla normativa nazionale e regionale sui lavori pubblici.

Nel caso specifico per la determinazione dell'importo a base di gara si suggerisce, in assenza di previsione da parte del Decreto del Ministero della Giustizia (Parametri bis) 143/2013, di far riferimento al numero di ore presuntive che il Professionista dovrà impegnare per lo svolgimento della prestazione richiesta.

Tale parametro, moltiplicato per la vacanza oraria prevista dal Decreto 143/2013, costituisce valore base di riferimento a cui aggiungere le altre valutazioni correlate alla specificità e all'alto livello di responsabilità che determina la prestazione de quo.

Si evidenzia che ai sensi del 2° comma dell'art.13 della L.R. n.12 del 12/7/2011, gli Enti pubblici così come reperibili dalla normativa possono chiedere agli Ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo del servizio da porre a base di gara.

In questa sede si riporta, altresì, lo stralcio del suddetto Decreto parametri:

- 1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate.*
- 2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato.*

In conclusione si precisa che questo Ordine si dichiara sin d'ora disponibile, anche ai sensi di quanto prevede l'art. 13 della Legge Regionale Sicilia 12/2011, a coadiuvare le P.A. al fine della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
dott. ing. Mauro Scascianoce

IL PRESIDENTE
prof. ing. Santi Maria Cascone